

PROT. N°	2565/18
DATA	12/06/18

TRIBUNALE DI TRANI
PROTOCOLLO D'INTESA

PER LE UDIENZE PREVIDENZIALI DELLA SEZIONE LAVORO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, Il Presidente del Tribunale, il Presidente della Sezione Lavoro e il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Trani, al fine di garantire un miglioramento delle condizioni di esercizio della giurisdizione e di favorire una intensa collaborazione tra magistrati, avvocati e personale di cancelleria, nella consapevolezza che, di fronte all'attuale esiguità di mezzi e risorse, solo l'accettazione condivisa di regole e di buone pratiche possa creare le condizioni di maggiore funzionalità dell'attività, propongono il seguente protocollo, da adottare, in via sperimentale, per le sole controversie in materia previdenziale:

Introduzione

In ciascuna udienza sarà fissato un numero massimo di cause **tendenzialmente non superiore a 70 procedimenti**, compatibilmente con la consistenza dei ruoli, tale da consentire un'effettiva e ordinata trattazione, per ciascuna di esse.

Compatibilmente con le esigenze ed il carico di ruolo dei singoli magistrati, e salvo eccezioni dovute a particolari ragioni di urgenza o logistiche, continueranno ad essere fissate udienze distinte per le cause previdenziali e per quelle di lavoro, come già avviene.

I singoli giudizi saranno accorpati in fasce orarie destinate ad adempimenti omogenei secondo la fase processuale in atto, con distinzione delle udienze in cui sono trattate le controversie in materia di lavoro da quelle in cui sono trattate le controversie in materia previdenziale.

L'attribuzione delle fasce orarie sarà stabilita nei provvedimenti di assegnazione o di rinvio.

La cancelleria avrà cura, nel comunicare i provvedimenti di fissazione dell'udienza e quelli emessi fuori udienza, di precisare l'orario indicato dal giudice tenendo conto delle previste fasce orarie.

Nel comunicare provvedimenti di nomina e/o di sostituzione ai c.t.u. la cancelleria avrà cura di avvisare i consulenti tecnici d'ufficio nominati che dovranno far pervenire eventuali rinunce ad accettare incarichi, o richieste a mezzo PEC alla cancelleria di differimento per impossibilità a comparire in udienza con comunicazione effettuata in tempo utile rispetto alla data dell'udienza

e comunque da far pervenire a non meno di tre giorni dalla data dell'udienza, dando avviso che in difetto si procederà alla loro sostituzione.

Nel corso dell'udienza, i difensori eviteranno di avanzare richieste o di esporre questioni al giudice relative a procedimenti diversi da quelli in corso di trattazione.

Quando sono presenti nell'aula di udienza, i difensori avranno assoluta cura di evitare il funzionamento del telefono cellulare.

L'avvocato costituito deve assicurare la presenza propria o di un delegato dinanzi al giudice al momento della chiamata della causa patrocinata.

L'eventuale delegato dovrà essere a conoscenza dei fatti di causa e degli adempimenti da compiersi, in modo da essere in grado di interloquire con le controparti e con il giudice.

I magistrati limiteranno la sospensione delle udienze solo ai casi di imprescindibile ed assoluta urgenza. Pertanto, eventuali riunioni organizzative che tra loro dovessero essere indette, dovranno tenersi al termine delle udienze o nei giorni in cui le stesse non sono fissate.

Orari delle udienze previdenziali

Le udienze relative alle cause in materia previdenziale saranno ordinate in fasce orarie destinate ad adempimenti omogenei:

I fascia (dalle ore 9.15 alle ore 10.15) - per adempimenti prevedibilmente di breve durata, come udienze di conferimento di incarichi a c.t.u. nei procedimenti di ATP, di merito ATP e altro contenzioso. In tale fascia sarà cura del cancelliere che assiste il giudice in udienza suddividere i fascicoli in gruppi omogenei che tengano conto delle fasce orarie indicate provvedendo alla relativa distribuzione agli avvocati presenti nel rispetto delle indicate fasce orarie;

II fascia (dalle ore 10.15 e sino a chiusura dell'udienza) - per adempimenti anch'essi prevedibilmente di breve durata, ma che, al fine di assicurare il più ordinato svolgimento delle udienze, tenuto conto dell'elevato numero di conferimenti incarichi in materia previdenziale, appare opportuno posporre a quelle di conferimento degli incarichi ai c.t.u., come prime udienze senza conferimento incarico e udienze di decisione, e per adempimenti di durata meno breve o meno prevedibile, come le udienze istruttorie, o udienze fissate ad hoc dal giudice.

Precisazioni sulle fasce orarie

Al momento del rinvio il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata all'udienza successiva e la cancelleria ne curerà l'annotazione nei registri informatici.

Resterà salva la facoltà del singolo magistrato di fissare, all'interno delle suddette fasce, orari più specifici per singole cause o gruppi di cause, indicando nel verbale precedente l'orario, nonché udienze per adempimenti specifici (trattazione, prove, ecc.).

È fatta salva la possibilità, in circostanze specifiche e motivate da ragioni particolari, per i procuratori di chiedere la trattazione del procedimento in altra fascia rispetto a quella in cui ne è prevista la trattazione.

In questi casi il giudice, previo consenso di tutte le parti costituite potrà anticipare o differire la trattazione del procedimento compatibilmente con il numero e l'oggetto dei procedimenti da trattare in quella determinata udienza.

Ruolo di chiamata delle cause

Il ruolo di chiamata delle cause sarà compilato, sulla base delle indicazioni del magistrato, tenendo presenti le fasce orarie predette, in relazione alla fase processuale in atto.

Il magistrato potrà consentire soltanto alle parti ed ai loro difensori di assistere all'udienza, al fine di assicurare alle parti la doverosa riservatezza.

Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile e compatibilmente con la suddivisione in fasce orarie di cui supra, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità, potranno essere fissate, ove se ne ravvisi l'assoluta necessità, udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario, compatibilmente con gli impegni dei difensori.

Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art. 420 c.p.c..

In ogni caso, si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Costituzione in udienza

In caso di costituzione telematica, il difensore avrà cura **di depositare copia cartacea di cortesia della propria produzione di parte**, e di verificare presso la cancelleria, successivamente all'udienza ed utilizzando Polisweb, che l'indicazione del difensore della parte resistente (o intervenuta o chiamata) sia stata correttamente inserita nel registro informatico.

L'avvocato avrà l'obbligo di ritirare la copia cartacea entro 3 giorni.

Puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti

Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.

In caso di mancata presenza di alcune delle parti all'orario fissato, in caso di udienza di comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza; nelle altre ipotesi, qualora una o entrambe le parti non rispondessero alla prima chiamata, si provvederà, prima di procedere alla trattazione del giudizio, ad una seconda chiamata al termine della fascia oraria di riferimento.

Nei procedimenti per ATP fissati in prima fascia per la prestazione del giuramento di rito da parte del consulente d'ufficio, ove questi non abbia previamente comunicato il proprio impedimento a comparire ovvero la propria rinuncia nei termini supra descritti, i Magistrati – ad istanza dei procuratori delle parti – procederanno alla sostituzione del consulente designato entro la fine della fascia oraria di riferimento, impegnandosi a contenere entro le quattro udienze successive la data di rinvio per il giuramento di rito del nuovo consulente, con onere di comunicazione del decreto al consulente designato in sostituzione posto a carico della Cancelleria.

Ritardi sull'orario previsto per le udienze

Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo ritardo dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a altri motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa, fissando un nuovo orario di trattazione.

Comunicazioni da parte del giudice in caso di impedimento a tenere udienza

Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza, per impedimento del giudice, verrà effettuata, con congruo anticipo, per quanto possibile, una tempestiva comunicazione da parte della cancelleria ai difensori, anche a mezzo telefono, ovvero comunicazione per pec, ovvero altra e diversa modalità rapida.

Per rendere ancor più tempestiva la conoscenza da parte degli avvocati, la cancelleria si impegna a segnalare al Consiglio dell'Ordine tali evenienze, affinché ne possa essere data adeguata pubblicità.

Comunicazioni da parte dei difensori al giudice

I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al C.T.U.) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti, ovvero il mancato accordo ove la causa sia stata rinviata per trattative di bonario componimento della controversia o l'abbandono del giudizio.

Comunicazioni tra difensori

Nel caso di sopravvenuto ed imprevedibile impedimento che comporti ritardo nella comparizione all'udienza, l'avvocato avrà cura di avvisare la controparte per informarla dei motivi e della possibile durata; avrà, altresì, cura di fare avvisare il Giudice, mettendosi possibilmente in contatto con la sua Cancelleria.

L'avvocato comparso in udienza cercherà, a sua volta, di mettersi in contatto con la controparte assente all'orario fissato per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.

I difensori comunicheranno tempestivamente, e, comunque, non appena possibile, alla controparte la propria costituzione in giudizio.

Comunicazioni tra difensori e cancellerie

I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa.

Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

I difensori presteranno altresì la massima attenzione affinché nessun atto con le vecchie indicazioni venga depositato successivamente al mutamento della domiciliazione.

Nel caso di nomina di più difensori, verrà prestata particolare attenzione affinché sia individuato con chiarezza il difensore presso il quale è eletto domicilio.

Ove l'udienza venga tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria avrà premura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta della stanza del giudice ed anche sulla porta della cancelleria.

Disposizioni in materia di pari opportunità

I magistrati, nella gestione delle udienze terranno conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanze delle avvocatessse e di segnalate gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

I magistrati e gli avvocati, al fine di agevolare l'attività professionale delle avvocatessse in stato di gravidanza o nel periodo di puerperio, concederanno alle stesse la precedenza nella trattazione delle udienze, nell'ambito della fascia oraria fissata.

Le cancellerie e gli avvocati, per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno precedenza alle avvocatessse in stato di gravidanza o che adducano ragioni di particolare urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita.

Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche a favore degli avvocati che per disabilità o per condizioni di salute particolari abbiano necessità di uguale attenzione.

Fascicoli di parte e d'ufficio

In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento.

Il documento prodotto, il cui deposito sia stato autorizzato dal Giudice, dovrà essere depositato, quanto prima a mezzo PCT, nel fascicolo telematico.

Nomina di C.T.U.

Nell'effettuare la scelta dei periti cui eventualmente conferire l'incarico, il giudice avrà cura di assicurare, per quanto possibile, un'equa distribuzione degli

incarichi tra i consulenti iscritti all'albo (e, segnatamente, tra quelli inseriti nei sottoelenchi fornitigli dall'ufficio).

Gli incarichi dovranno essere assegnati tenendo presenti le competenze specialistiche del perito, che dovranno essere compatibili rispetto all'ambito di indagine oggetto dell'incarico.

Patrocinio a spese dello Stato

Circa i giudizi nei quali le parti siano ammesse in via provvisoria al gratuito patrocinio a Spese dello Stato le parti sottoscrittenti dichiarano di aderire al Protocollo d'intesa sul Gratuito Patrocinio a spese dello Stato n. 3495/2017, al cui contenuto e alle cui disposizioni espressamente si rimanda.


Pubblicità e diffusione del protocollo

La Presidenza del Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine si impegnano a favorire la conoscenza del presente protocollo da parte di tutti gli operatori.

Decorsi sei mesi dalla sottoscrizione del protocollo, le parti riscontreranno in contraddittorio lo stato della sua effettiva attuazione e concorderanno eventuali integrazioni e/o modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Trani, 12 giugno 2019


Il Presidente del Tribunale di Trani



Il Presidente della Sezione Lavoro
Del Tribunale di Trani



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Trani



Il Dirigente Amministrativo
del Tribunale di Trani

